



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2016
COM(2016) 133 final

2016/0073 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda le modifiche di tale convenzione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A decorrere dal 1° maggio 2016 si applicheranno il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione e i relativi atto di esecuzione e atto delegato (pacchetto legislativo CDU). Il pacchetto legislativo CDU sostituirà l'attuale regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento del Consiglio di cui sopra.

Il regime di transito comune è un'estensione del regime di transito unionale ai paesi di transito comune. La convenzione relativa ad un regime comune di transito deve pertanto essere modificata per essere allineata al pacchetto legislativo CDU con riguardo al regime di transito unionale.

Tale modifica consentirà un'applicazione uniforme e armonizzata delle norme sul transito nell'Unione europea e, per quanto possibile, nei paesi di transito comune.

Il processo volto a stabilire una posizione comune dell'Unione sul progetto di decisione relativa alla modifica della convenzione relativa ad un regime comune di transito dovrebbe essere relativamente agevole poiché il contenuto è basato su norme dell'Unione che sono state di recente oggetto di un accordo.

Al fine di disporre della base giuridica che consenta l'utilizzo del regime di transito comune modificato non appena la nuova legislazione doganale dell'Unione divenga applicabile, si propone pertanto che il progetto di decisione del Consiglio serva da base per la modifica della convenzione.

La Commissione è invitata ad adottare il progetto di decisione e a trasmettere la decisione al Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

La modifica della convenzione è intesa ad allineare la stessa al pacchetto legislativo CDU con riguardo al regime di transito unionale che sarà applicabile a decorrere dal 1° maggio 2016.

Scopo di tale allineamento è migliorare il funzionamento del regime di transito comune fra le parti contraenti rafforzando l'applicazione uniforme delle norme da parte dei rispettivi servizi doganali nazionali. I miglioramenti dovrebbero comportare benefici sostanziali e tangibili per gli operatori e per le amministrazioni doganali.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea (politica commerciale comune).

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile.

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del comitato congiunto UE - EFTA.

Non vi sono altri strumenti idonei.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Non pertinente.

- **Consultazione delle parti interessate**

Il progetto di decisione n. X/2016 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la convenzione è stato oggetto di una consultazione con gli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale, sezione posizione doganale e transito, e con le parti contraenti della convenzione nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, che l'hanno approvato.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione:

parere favorevole.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

L'allineamento della convenzione al pacchetto legislativo CDU in materia di regime di transito unionale, che sarà applicabile a decorrere dal 1° maggio 2016, è reso necessario dalle modifiche apportate a tale normativa dell'Unione. Una valutazione d'impatto distinta riguardante l'allineamento della convenzione è pertanto superflua.

L'allineamento porterà tuttavia a un'ulteriore agevolazione del transito, alla semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche e per gli operatori economici, a una possibile riduzione dei costi e a un aumento degli scambi.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

Analogamente al pacchetto legislativo CDU, la presente proposta prevede un migliore adeguamento della normativa alle pratiche commerciali tramite un'architettura e una pianificazione ottimali degli sviluppi informatici e contempla al tempo stesso la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche e i privati.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La proposta contiene le modifiche da apportare alle disposizioni della convenzione, alle relative appendici e agli allegati di tali appendici. Le modifiche riguardano l'allineamento di tali disposizioni al pacchetto legislativo CDU.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda le modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito¹ (la "convenzione") conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa (il "comitato congiunto") la facoltà di raccomandare e adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione² e i relativi atto delegato e atto di esecuzione, che introducono un quadro aggiornato per i regimi doganali, compresi i regimi di transito, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2016.
- (3) Al fine di garantire il buon funzionamento degli scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione e di renderli più efficaci e rapidi, il regime comune di transito dovrebbe essere allineato, nella misura più ampia possibile, al regime di transito unionale stabilito dal regolamento (UE) n. 952/2013 e dai relativi atto delegato e atto di esecuzione. A tal fine le modifiche della convenzione e delle sue appendici sono indispensabili per quanto riguarda sia la sostanza sia la terminologia.
- (4) Al fine di garantire sufficiente chiarezza è necessario allineare la terminologia a quella utilizzata nel regolamento (UE) n. 952/2013 e nei relativi atto delegato e atto di esecuzione. Le modifiche proposte sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare.
- (5) La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

¹ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito (il "comitato congiunto") per quanto riguarda le modifiche di tale convenzione è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*